

Sent. n. 261/2024 pubbl. il 19/07/2024

Rep. n. 269/2024 del 19/07/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Geom 3314/2024

N. 323-1/2024 p.u.

Liquidazione controllata n° 130 e 131/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,  
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Angelina Augusta Baldissera	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata  
da

**Bruno Capelli e Rosa Comelli**

Con l'avv. Sonia Fariello, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso

*Parte ricorrente*

==o0o==

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

i coniugi conviventi Bruno Capelli e Rosa Comelli

- hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria familiare;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali dei ricorrenti è situato in Rezzato Via Cilea n.1 dove risiedono, e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, entrambi rivestono la qualità di consumatore;
  - da un punto di vista oggettivo, entrambi versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di BRUNO CAPELLI e ROSA COMELLI residenti in Rezzato (BS), per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Angelina Baldissera;
- 3) NOMINA liquidatore l'avv. Stefania Frosio, con studio in Brescia, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni le dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I.: a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare;



Sent. n. 261/2024 pubbl. il 19/07/2024

Rep. n. 269/2024 del 19/07/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, camera di consiglio del 17/07/2024

Il Giudice estensore  
Angelina Augusta Baldissera

Il Presidente  
Simonetta Bruno



N. 323-1/2024 p.u.



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

SEZIONE IV CIVILE

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE IN SENTENZA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

**dr. Gian Luigi Canali** -Presidente-

**dr. Angelina Augusta Baldissera** - Giudice relatore-

**dr. Alessandro Pernigotto** -Giudice-

-letti gli atti del procedimento,

rilevato che i ricorrenti Bruno Capelli e Rosa Comelli hanno chiesto la correzione di errore materiale della sentenza dep. il 17.7.2024 in forza della quale è stata aperta nei loro confronti la liquidazione controllata, evidenziando come nel dispositivo difetti l'autorizzazione a mantenere l'uso dell'autovettura AYGO targata DY640ZB,

-la domanda è fondata, poiché la sentenza contiene la suddetta omissione;

p.q.m.

- dispone che il dispositivo della sentenza, sia integrato come segue: “autorizza a mantenere l'uso dell'autovettura AYGO targata DY640ZB, impregiudicata ogni valutazione sulla liquidazione del bene”;
- dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale della sentenza e notificata alle parti a cura del cancelliere.

Brescia,camera di consiglio del 4.9.2024

Il Presidente  
Gian Luigi Canali

